

REGOLAMENTO (CEE) N. 183/93 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1993****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3288/92 ⁽⁴⁾, ha definito le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché i metodi d'analisi ad essi attinenti; che il medesimo regolamento ha altresì modificato le note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/92 del Consiglio ⁽⁶⁾;

considerando che, alla luce dell'esperienza nel frattempo acquisita, i metodi d'analisi richiedono alcuni adeguamenti o precisazioni e che, inoltre, si sono constatati alcuni errori nel testo del regolamento (CEE) n. 2568/91;

considerando che, in attesa dell'esito degli studi in corso, è opportuno prorogare il periodo in cui gli Stati membri possono avvalersi di metodi di analisi nazionali sperimentati e scientificamente validi;

considerando che è opportuno adeguare agli sviluppi delle ricerche le norme sulle caratteristiche degli oli d'oliva, quali definite dal regolamento (CEE) n. 2568/91, al fine di

garantire meglio la purezza dei prodotti commercializzati, nonché prevedere il metodo d'analisi pertinente;

considerando che, per permettere la predisposizione dei mezzi necessari per l'applicazione del nuovo metodo, è opportuno rinviare di qualche mese l'entrata in vigore;

considerando che occorre modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 2568/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:

- 1) All'articolo 3, primo comma, la data del 31 dicembre 1992 è sostituita da quella del 28 febbraio 1993.
- 2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5

Le note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato XIV del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. »

- 3) Gli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 sono modificati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, il punto 10 dell'allegato si applica a partire dal 1° luglio 1993 agli oli d'oliva condizionati a decorrere dalla stessa data.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.